



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

BANDO

Contratti di filiera Settore Forestale



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Indice

1. DEFINIZIONI	4
2. PREMessa	8
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	10
4. SOGGETTI PROPONENTI E BENEFICIARI	11
5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	13
6. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI	17
7. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI	19
8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI ..	27
9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	30
10. PROPOSTA DEFINITIVA DI CONTRATTO DI FILIERA	32
11. ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DEFINITIVA DI CONTRATTO DI FILIERA	37
12. APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI FILIERA	38
13. AVVIO, AVANZAMENTO E ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI	39
14. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI	40
15. VARIAZIONI DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI	42
16. DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI EROGAZIONE DEL SALDO	45
17. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI	51
18. MONITORAGGIO, CONTROLLI E ISPEZIONI	55
19. INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E PUBBLICITÀ	56
20. ALLEGATI	57
Allegato 1 - Domanda di accesso	57
Allegato 2 - Schema Accordo di filiera	57
Allegato 3 - Programma degli interventi del Contratto di filiera	57
Allegato 4 - Scheda sintetica del Progetto	57
Allegato 5 - Dichiarazione di ciascun Soggetto beneficiario	57
Allegato 6 - Dichiarazione sulla solidità economico-finanziaria di ciascun Soggetto beneficiario	57
Allegato 7 - Nota di trasmissione della proposta definitiva di Contratto di Filiera	57
Allegato 8 - Schema di Contratto di Filiera	57
Allegato 9 - Modello della domanda di erogazione	57



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Allegato 10 – Relazione finale del Programma di interventi redatta dal Soggetto proponente.....	57
Allegato 11 – Analitico riepilogo delle spese sostenute	57
Allegato 11.bis – Tabella Costi complessivi per Relazione Finale	57
Allegato 12 – Dichiarazioni trimestrali.....	57



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Bando recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera nel settore forestale e le modalità di erogazione delle agevolazioni, che costituisce provvedimento di attuazione del decreto del ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 48567 del 31/01/2023.

1. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente bando si intende per:

«**Accordo di filiera**»: l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera forestale, operanti in un ambito territoriale multiregionale, ivi comprese le Province autonome di Trento e di Bolzano, che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari;

b) «**Accordi di foresta**»: gli accordi di cui all'articolo 3, comma 4-quinquies.1, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

c) «**Contratto di filiera**»: il contratto tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e i soggetti beneficiari che, per il tramite del soggetto proponente, hanno sottoscritto un accordo di filiera, finalizzato alla realizzazione di un programma di intervento integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione forestale, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale;

d) «**Contratto di rete**»: il contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

e) «**Contributo in conto capitale**»: il contributo a fondo perduto, calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal Ministero;

f) «**Decreto**»: il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 48567 del 31/01/2023, concernente la "Disciplina dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e le relative misure agevolative";

g) «**DIFOR**»: La Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- h) «**Filiera forestale**»: l'insieme delle fasi di utilizzazione e produzione forestale e dell'arboricoltura da legno, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti forestali legnosi e da esso derivati;
- i) «**Impresa forestale**»: impresa di cui all'articolo 3, comma, 2 lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, iscritta nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercita prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale;
- j) «**Ministero**»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- k) «**Orientamenti**»: Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- l) «**PMI**»: microimprese e piccole e medie imprese (PMI) che soddisfano i criteri previsti nella parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 35, n. 13 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- m) «**PQAI**»: La Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- n) «**Progetto di investimento o Progetto**»: l'insieme degli interventi proposti dal singolo soggetto beneficiario aderente ad un accordo di filiera e volti a perseguire gli obiettivi del Programma di interventi;
- o) «**Prodotti forestali**»: i prodotti derivati dalla gestione e utilizzazione delle foreste e dell'arboricoltura da legno che comprendono il legno ed i prodotti da esso derivati a fini industriale, artigianale ed energetico elencati nell'allegato al Regolamento (UE) 995/2010 mediante l'attribuzione di un codice relativo alla classificazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. Fanno eccezione il legno ed i prodotti da esso derivati che, completati i cicli di riuso, riutilizzo, riciclo, hanno come unica destinazione lo smaltimento;
- p) «**Programma di interventi o Programma**»: l'insieme dei progetti proposti dai soggetti beneficiari della filiera aderenti ad un accordo di filiera;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- q) «**Provvedimenti**»: avvisi e documenti tecnici inerenti il presente bando emanati dal Ministero in attuazione del decreto;
- r) «**Regime di aiuti**»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale ed astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato ad un Progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito o per un ammontare indefinito;
- s) «**Segmenti della filiera forestale**»: produzione, utilizzazione, trasformazione, commercializzazione e ricerca nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno;
- t) «**Settore forestale e dell'arboricoltura da legno**»: il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, utilizzazione, trasformazione e commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati;
- u) «**Soggetto beneficiario**»: soggetto ammesso alle agevolazioni previste da ciascun provvedimento;
- v) «**Soggetto beneficiario indiretto**»: il soggetto firmatario dell'Accordo di Filiera che, pur usufruendo di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del Programma di interventi, non è un Soggetto beneficiario;
- w) «**Soggetti della filiera**»: i soggetti che concorrono direttamente alla produzione, utilizzazione, trasformazione e commercializzazione del legno e prodotti da esso derivati forestali e dell'arboricoltura da legno e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione;
- x) «**Soggetto proponente**»: il soggetto, individuato dai soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del Programma di interventi, nonché la rappresentanza esclusiva nei confronti del Ministero medesimo dei soggetti beneficiari per tutti i rapporti, anche contrattuali e per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal Programma di interventi, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo in conto capitale, con esclusione dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni;
- y) «**Tassi di riferimento e di attualizzazione**»: tassi calcolati in base alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 (G.U.U.E. n. C14



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

- z) «**Trasformazione e commercializzazione del legno e prodotti da esso derivati, forestali e dell'arboricoltura da legno**»: l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, lavorazione, produzione e distribuzione effettuate tra le utilizzazioni forestali e l'ottenimento del prodotto finale, eseguite dalle imprese artigianali, dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati, ecc.;
- aa) «**Utilizzazioni forestali**»: l'intera serie di operazioni di produzione, abbattimento, allestimento (sramatura, sezionamento o depezzatura, eventuale scortecciatura), concentramento, esbosco e prima lavorazione e trasformazione, eseguite direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali e di arboricoltura da legno o da imprese di utilizzazione forestale e trasformazione forestale, singole o associate, che producono assortimenti o prodotti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di semilavorati non finiti o grezzi, e di cippato o pellets).



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

2. PREMESSA

1. Il presente bando si applica ai contratti di filiera per il settore forestale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), punto 1, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», con cui è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.
2. Il decreto disciplina i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi di intervento.
3. Le spese ammissibili e gli aiuti concedibili ai sensi degli articoli 6 ("Interventi ammissibili") e 7 ("Aiuti concedibili e cumulo") del medesimo decreto sono compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), ai sensi della decisione C(2022)9322 – Final che approva il regime di aiuto SA.104682 (2022/N) relativo ai contratti di filiera forestale nell'ambito del PNRR.
4. Nel rispetto delle procedure e delle modalità fissate dal decreto, il presente bando dettaglia e definisce l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera nel settore forestale e i criteri di ammissibilità dei programmi e progetti. Il decreto definisce, inoltre, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione delle spese.
5. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni sono individuate a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto legislativo 6 maggio 2021, n. 59, e sono pari ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00).
6. Possono essere presentati, a valere sulle risorse del presente bando, programmi i cui progetti richiedono aiuti per le sole tipologie di intervento previsti all'articolo 6, comma 1, del presente bando e nel rispetto delle soglie di spesa ammissibile indicate.
7. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto capitale con procedura a "sportello" applicata alle domande presentate dai soggetti proponenti, fino all'esaurimento delle risorse stanziare, sulla base dei criteri e



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

dei parametri previsti all'articolo 8 e secondo la procedura istruttoria di cui all'articolo 9.

8. Le intensità massime di aiuto concedibile di cui all'articolo 6, comma 1, e i vincoli e le soglie di cui all'articolo 7, comma 4, potranno essere oggetto di revisione a seguito di eventuali modifiche che interverranno nel quadro regolatorio e normativo, previo assenso da parte della Commissione europea e nel limite delle risorse disponibili.
9. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020 in tema di investimenti sostenibili, gli interventi agevolati devono essere ecosostenibili, risultando, quindi, conformi al principio di non arrecare un danno significativo e perseguire gli obiettivi ambientali specificati dall'articolo 9 del medesimo Regolamento comunitario.
10. Inoltre, gli interventi devono contribuire a garantire l'efficace attuazione della Strategia Forestale Nazionale di cui al decreto del ministero delle politiche agricole del 24 dicembre 2021 (GU Serie Generale n. 33 del 09-02-2022), in coerenza con gli obiettivi e indirizzi definiti dalla Strategia Forestale europea (COM (2021) n 572 final del 16 luglio 2021) e la Strategia per la Biodiversità europea (COM (2020) 380 final del 25 maggio 2020).



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. I contratti di filiera devono favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione forestale.
2. Il contratto di filiera si fonda su un accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera stessa operanti in un ambito territoriale multiregionale secondo quanto disposto all'articolo 5, comma, 1. L'accordo di filiera individua il soggetto proponente, gli obiettivi, i risultati attesi, i tempi di realizzazione e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari, nonché le azioni dei progetti da declinare nel Programma di interventi.
3. All'accordo di filiera possono partecipare sia i soggetti beneficiari delle agevolazioni, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici Progetti descritti nel Programma di interventi, sia i soggetti che, pur non essendo beneficiari diretti delle agevolazioni (soggetti indiretti), contribuiscono alla realizzazione del Programma e al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di filiera. Il contratto di filiera è sottoscritto esclusivamente dai soggetti facenti parte dell'accordo di filiera, direttamente coinvolti nella realizzazione dei progetti e che sono quindi i soli soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal presente bando.
4. Il Programma di interventi deve essere articolato con specifici Progetti per la realizzazione delle diverse tipologie di interventi ammissibili di cui all'articolo 6, comma 1, in relazione all'attività svolta dai soggetti beneficiari, e in modo da dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa commerciale e in termini di distribuzione del reddito.
5. Il Programma di interventi deve altresì contribuire al raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale e di sostenibilità previsti dalle strategie nazionali e unionali applicabili.



4. SOGGETTI PROPONENTI E BENEFICIARI

1. I **soggetti proponenti** sono i soli interlocutori del Ministero per il contratto di filiera da loro presentato, e possono essere:

- a) società cooperative e loro consorzi, consorzi di imprese, organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori del settore forestale riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno;
- b) organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno;
- c) enti pubblici;
- d) società riconosciute ai sensi della normativa vigente costituite tra proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno, soggetti che esercitano l'attività di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e soggetti che esercitano l'attività di trasformazione del legno e dei prodotti da esso derivati, forestali e dell'arboricoltura da legno;
- e) imprese commerciali, industriali o addette alla distribuzione, il cui capitale sociale sia posseduto per almeno il 51% da proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno;
- f) associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
- g) reti di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
- g) gli accordi di foresta già sottoscritti al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

2. I **soggetti beneficiari** delle agevolazioni del contratto di filiera sono i silvicoltori privati, i comuni e i loro consorzi, le piccole e medie imprese (PMI), facenti parte dell'accordo di filiera e classificati nelle seguenti categorie:

- a) proprietari di superfici forestali o titolari della gestione di superfici forestali: i silvicoltori privati, i comuni e i loro consorzi;
- b) imprese PMI che operano nel settore delle utilizzazioni e produzioni forestali e dell'arboricoltura da legno;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- c) organizzazioni di proprietari, produttori e associazioni di organizzazioni di proprietari e produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
 - d) società riconosciute ai sensi della normativa vigente costituite tra proprietari di boschi o di impianti di arboricoltura da legno, soggetti che esercitano l'attività di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e soggetti che esercitano l'attività di trasformazione del legno e prodotti da esso derivati, forestali e dell'arboricoltura da legno; imprese commerciali, industriali e addette alla distribuzione, il cui capitale sociale sia posseduto per almeno il 51% da proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno.
3. Inoltre, possono accedere alle agevolazioni gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, facenti parte dell'accordo di filiera e iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca.
4. Sono escluse dalle agevolazioni di cui al presente bando:
- a) le grandi imprese;
 - b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che abbia dichiarato gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto (27) degli Orientamenti;
 - c) le imprese in difficoltà, conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto (26) degli Orientamenti.



5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Il contratto di filiera deve interessare un ambito territoriale multiregionale. Il carattere di multiregionalità del contratto di filiera è assicurato quando gli interventi sono distribuiti sul territorio di due o più regioni o province autonome. L'importo totale dei costi ammissibili riconducibile ad una sola regione non può superare il 95% del totale dei costi ammissibili del contratto di filiera.
2. Il contratto di filiera si fonda sulla presenza di un accordo di filiera così come specificato all'articolo 3, commi 2 e 3. L'accordo deve essere allegato alla domanda di accesso secondo quanto disposto all'articolo 8.
3. Il soggetto beneficiario, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, deve possedere i seguenti requisiti soggettivi:
 - a) titolo di possesso o di gestione delle superfici forestali;
 - b) essere regolarmente costituito ed iscritto nel registro delle imprese, ove tenuto alla relativa iscrizione;
 - c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposto a procedure concorsuali;
 - d) non essere in stato di fallimento ovvero che non sia stata aperta nei propri confronti altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;
 - e) non avere procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una delle cause ostative previste all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo. L'esclusione all'erogazione delle agevolazioni opera se la pendenza del procedimento riguarda:
 - I) il titolare o il direttore tecnico, per le imprese individuali;
 - II) i soci o il direttore tecnico, per le società in nome collettivo;
 - III) i soci accomandatari o il direttore tecnico, per le società in accomandita semplice;
 - IV) gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- f) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, né essere oggetto di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti indicati al punto precedente. In ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della sentenza o del decreto di cui sopra, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando: il reato è stato depenalizzato, quando è intervenuta la riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- g) non avere commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di edilizia e urbanistica, lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell'ambiente, sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- h) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- i) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- l) essere in regola con le norme ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero analoga, se prescritti dal paese d'origine;
- m) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa che non può beneficiare del sostegno del Fondo europeo per lo sviluppo rurale per i motivi indicati dal regolamento (UE) n. 1305/2014;
- n) non aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che le Autorità Italiane sono tenute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

europea ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 2015/1589, del Consiglio del 13 luglio 2015;

- o) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;
 - p) che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti del soggetto beneficiario e che non sussistono, a carico dello stesso, imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - q) non avere impedimenti che escludano la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente;
 - r) non avere ancora avviato, alla data di presentazione della domanda, il progetto proposto.
4. I soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese, avere una stabile organizzazione in Italia dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dalle stesse. Resta fermo il possesso da parte di tali soggetti beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal precedente comma 4 alla data di presentazione della domanda di agevolazione, compreso l'essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese nazionale.
5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 deve essere attestato mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo lo schema di cui all'Allegato 5.
6. Ai soggetti proponenti si applicano i requisiti soggettivi dei soggetti beneficiari previsti dal presente articolo, laddove applicabili.
7. Il programma di interventi, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, deve:
- a) prevedere il coinvolgimento di almeno due beneficiari diretti articolati nei segmenti della filiera;
 - b) prevedere un quadro degli investimenti articolato per le tipologie di intervento di cui all'articolo 7;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- c) prevedere un piano delle spese coerente con i limiti previsti per il Programma di interventi e i singoli progetti di cui all'articolo 6, comma 1, e le intensità massime di aiuto concedibili per singola tipologia di intervento di cui all'articolo 7, comma 4.
8. Le domande di accesso alle agevolazioni sono considerate ammissibili previa istruttoria delle condizioni di cui ai precedenti commi.



6. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

1. Come previsto dal decreto, possono essere ammessi alle agevolazioni i contratti di filiera che prevedono programmi con un ammontare delle spese ammissibili non superiore a un milione e duecento mila euro (€ 1.200.000,00 €), e i cui singoli progetti rispettino le soglie di spesa previste per le seguenti tipologie di intervento ammissibili, ovvero:
 - a) investimenti in tecnologie forestali della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell'arboricoltura da legno, connessi con l'attività di produzione, utilizzazione, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati con spesa massima ammissibile per Progetto e per beneficiario di 600.000 euro;
 - b) investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale e dell'arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per Progetto e per beneficiario di 600.000 euro;
 - c) investimenti per il trasferimento di conoscenze, azioni di formazione e informazione legate agli investimenti di cui alle lettere a) e b), con spesa massima ammissibile per Progetto e per beneficiario di 200.000 euro;
 - d) investimenti per la ricerca e per lo sviluppo nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per Progetto e per beneficiario di 300.000 euro.
2. Le soglie di spesa ammissibile cui al comma precedente non saranno eluse mediante il frazionamento artificiale dei programmi o dei progetti. Non saranno presi in considerazione contratti di filiera che prevedono programmi i cui progetti abbiano un ammontare di spese ammissibili superiore alle soglie indicate al comma precedente.
3. Le spese per la realizzazione degli investimenti previsti e delle spese generali connesse alla progettazione e presentazione del Programma di interventi e dei singoli progetti, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammissibili a partire dalla data di presentazione della domanda di accesso di cui all'articolo 8.
4. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
5. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

6. Le spese relative all'acquisto di beni e servizi in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio, pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla bolletta doganale d'importazione.
7. Sono ammissibili esclusivamente le spese i cui pagamenti siano avvenuti con modalità tracciabili. Non sono ammessi, pertanto, pagamenti regolati per contanti.
8. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del contratto di filiera, il soggetto beneficiario può realizzare interventi con mezzi propri o con altre fonti di finanziamento.



7. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

1. Le agevolazioni sono concesse nella forma di Contributo in conto capitale secondo i limiti e le condizioni stabilite all'articolo 6, comma 1, con procedura a "sportello" applicata alle domande presentate dai soggetti proponenti, fino all'esaurimento delle risorse stanziare secondo la procedura istruttoria di cui all'articolo 9.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente si intendono concesse con la sottoscrizione del contratto di filiera secondo le procedure di cui all'articolo 10, comma 1.
3. L'ammontare complessivo del contributo in conto capitale non può superare gli importi totali previsti per Programma di interventi e per singolo Progetto di cui all'articolo 6, comma 1; le agevolazioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensità massima di aiuto a copertura dei costi ammissibili di cui al seguente comma.
4. Le tabelle che seguono riportano per intervento ammissibile la tipologia di investimento e la tipologia di soggetto beneficiario, nonché la percentuale dell'intensità massima di aiuto a copertura dei costi ammissibili.

Tabella 1 - Aiuti investimenti in tecnologie forestali, della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell'arboricoltura da legno.

Gli investimenti, in conformità alla sezione 2.1.5. degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), nonché alla legislazione dell'Unione europea e dello Stato membro interessato in materia di tutela gestione forestale sostenibile e ambientale, sono volti a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione e possono essere concessi se tali aiuti rispettano le condizioni di seguito indicate:

Tipologia di investimento	Beneficiari	Int. Aiuto
Investimenti in tecnologie forestali, connessi con l'attività di produzione, utilizzazione, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati. Gli interventi devono essere volti a:	Silvicoltori privati, Comuni e loro consorzi, PMI, singoli e associati, facenti parte dell'accordo di filiera, operanti nel	50 % dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1°



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

<p>a) Incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione;</p> <p>b) Promuovere l'innovazione tecnica e di processo nonché la valorizzazione del capitale aziendale sviluppando, modernizzando o adeguando i processi produttivi, di utilizzazione, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell'arboricoltura da legno.</p>	<p>settore forestale e dell'arboricoltura da legno.</p>	<p>gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27; 40 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle altre regioni.</p>
<p>Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:</p>		
<p>a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili e infrastrutture funzionali ai processi produttivi; l'acquisizione dei terreni per la ricomposizione e il riassetto fondiario è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;</p>		
<p>b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato, per l'ammodernamento del parco macchine e attrezzature necessarie alle attività di coltivazione, taglio allestimento ed esbosco, nonché per la prima trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali e dell'arboricoltura da legno;</p>		
<p>c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);</p>		
<p>d) costi per l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e piattaforme logistiche web di mercato per la commercializzazione dei prodotti legnosi, acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;</p>		
<p>e) costi di elaborazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti per superfici singole o associate, nonché la revisione dei Piani di gestione e strumenti equivalenti in scadenza o scaduti, secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente;</p>		
<p>f) costi per interventi necessari all'adeguamento ai sistemi di tracciabilità dei prodotti e certificazione di processo e di prodotto, e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature).</p>		
<p>NOTE: (1) Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE gli aiuti sono concessi a condizione che il Progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.</p>		



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

(2) Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico delle foreste devono essere giustificati in relazione ai miglioramenti previsti in una o più aziende forestali e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.

(3) Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, (compreso produzione di cippato o pellets), cioè precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.

(4) Gli investimenti in infrastrutture energetiche rinnovabili che comportano il consumo o la produzione di energia devono rispettare le norme nazionali e regionali in materia di efficienza energetica e controllo dei gas climalteranti eventualmente generati.

(5) Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di energia elettrica a partire dalla biomassa non sono ammissibili, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima del 80% di energia termica.

(6) Il sostegno a progetti bioenergetici si deve limitare a prodotti bioenergetici rispondenti ai criteri di sostenibilità applicabili stabiliti nella normativa dell'Unione europea, incluso l'articolo 17, paragrafi 2-6, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La possibilità per i selvicoltori e le PMI coinvolte di modernizzare ed innovare il capitale aziendale sviluppando, modernizzando o adeguando i processi produttivi, di utilizzazione, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione aumenterà la sostenibilità delle utilizzazioni forestali e dei seguenti processi produttivi, ottimizzando l'utilizzo del legno e portando ad un minore impatto delle filiere su suolo e aria e, a cascata, ad una maggiore conservazione dei servizi ecosistemici ad essi collegati.

Tabella 2 - Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale.

Gli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale, in conformità alla sezione 2.1.6. degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), nonché alla legislazione dell'Unione europea e dello Stato membro interessato in materia di tutela gestione forestale sostenibile e ambientale e possono essere concessi se tali aiuti rispettano le condizioni di seguito indicate:

Tipologia investimento	di	beneficiario	Int. Aiuto
Investimenti materiali e immateriali connessi a infrastrutture necessarie per lo sviluppo, la modernizzazione e l'adeguamento	e	Silvicoltori privati, Comuni e loro consorzi, PMI, singoli e associati, facenti parte dell'accordo di	100 % dei costi ammissibili per investimenti non produttivi e destinati esclusivamente a migliorare il valore ecologico delle foreste e investimenti per le strade forestali che sono gratuitamente



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

<p>foreste, inclusi gli investimenti volti a migliorare l'accesso ai terreni forestali, la ricomposizione fondiaria e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico.</p>	<p>filiera, operanti nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno.</p>	<p>accessibili al pubblico e contribuiscono alla multifunzionalità delle foreste. Nel caso di investimenti destinati ad accrescere il potenziale economico delle foreste a breve o a lungo termine, l'intensità di aiuto non deve superare il 50 % dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27; 40 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle altre regioni.</p>
<p>Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:</p>		
<p>a) costi per interventi finalizzati alla costituzione, al ripristino ed alla manutenzione straordinaria delle infrastrutture logistiche (imposti) e della viabilità forestale e silvo-pastorale aziendale di ogni ordine e grado (strade e piste) a servizio della gestione forestale nonché fruizione del bosco;</p>		
<p>b) costi legali e amministrativi, compresi quelli per la realizzazione di indagini volte alla ricomposizione e il riassetto fondiario;</p>		
<p>c) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;</p>		
<p>d) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;</p>		
<p>e) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a), b) e c), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) b) e c);</p>		
<p>f) costi per interventi volti a ottimizzare e/o ridurre le emissioni e i consumi energetici aziendali, valorizzando la frazione biodegradabile dei processi produttivi.</p>		
<p>NOTE: (1) Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il Progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. (2) Gli investimenti in infrastrutture energetiche rinnovabili che comportano il consumo o la produzione di energia devono rispettare le norme nazionali e regionali in materia di efficienza energetica e controllo dei gas climalteranti eventualmente generati.</p>		



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- | |
|---|
| (3) Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di energia elettrica a partire dalla biomassa non sono ammissibili, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima del 80% di energia termica.
(4) Gli aiuti ai progetti di investimento bioenergetici si limitano alle bioenergie che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti dalla legislazione dell'Unione, compreso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE. |
|---|

Tabella 3 - Aiuti agli investimenti per il trasferimento di conoscenze, azioni di formazione, informazione e campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti forestali e dell'arboricoltura da legno sostenibili.

Gli investimenti volti alla realizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), attività dimostrative e azioni di informazione, comunicazione e promozione sui prodotti forestali e dell'arboricoltura da legno sostenibili legati agli investimenti di cui al punto a) e b) di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto, in conformità alla sezione 2.4. degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), nonché alla legislazione dell'Unione europea e dello Stato membro interessato in materia di tutela gestione forestale sostenibile e ambientale, possono essere concessi se tali aiuti rispettano le condizioni di seguito indicate:

Tipologia di investimento	beneficiario	Int. Aiuto (1)
Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di formazione, informazione e campagne di comunicazione e promozione nel settore forestale.	PMI, persone operanti nel settore forestale e organismo di diffusione della conoscenza facente parte dell'accordo di filiera. I beneficiari che ricevono la sovvenzione diretta sono gli enti o organismi di diffusione della conoscenza di comprovata esperienza nel settore forestale, facente parte dell'accordo di filiera. I beneficiari finali del trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione sono il personale operante nelle imprese facente parte dell'accordo di filiera.	100 % dei costi ammissibili.
Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:		



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

a) costi sostenuti per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o l'azione di formazione in relazione alle attività e processi produttivi aziendali;
b) costi sostenuti per organizzare progetti dimostrativi connessi agli investimenti aziendali;
c) costi per scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale nonché visite di aziende silvicole che devono vertere, in particolare, su metodi e/o tecnologie silvicole sostenibili, sullo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e nuove tecnologie e sul miglioramento della resilienza delle foreste;
d) costi sostenuti per organizzare l'azione di informazione, campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti forestali e dell'arboricoltura da legno sostenibili (2);
e) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.
NOTE: (1) Gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di formazione e informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni. (2) Gli aiuti di cui alle lettere a), b), e c), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari finali. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione. (3) Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti considerati ammissibili. Qualora l'assistenza tecnica sia fornita da associazioni o organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni o organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato.

Tabella 4 - Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno

Gli investimenti volti alla realizzazione di progetti di ricerca per migliorare l'efficienza e la sostenibilità dei processi produttivi e la qualità e la sostenibilità, del legno e dei prodotti da esso derivati, in conformità alla sezione 2.9.1. degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), nonché alla legislazione dell'Unione europea e dello Stato membro interessato in materia di tutela gestione forestale sostenibile e ambientale, possono essere concessi se tali aiuti rispettano le condizioni di seguito indicate:

Tipologia di investimento	beneficiario	Int. Aiuto (1)
Aiuti per la realizzazione di progetti di ricerca nel settore forestale volti a migliorare l'efficienza e sostenibilità dei processi produttivi e la qualità e sostenibilità del legno e dei prodotti da esso derivati.	Organismo di ricerca facente parte	100 % dei costi ammissibili



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

	dell'accordo di filiera.
Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:	
a) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel Progetto;	
b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il Progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del Progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;	
c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del Progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;	
d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto;	
e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al Progetto.	
NOTE: (1) Il Progetto di ricerca sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto forestale. (2) Prima della data di avvio del Progetto di ricerca sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su Internet: a) l'effettiva attuazione del Progetto; b) gli obiettivi del Progetto; c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del Progetto; d) il sito Internet in cui saranno pubblicati i risultati previsti del Progetto; e) il riferimento al fatto che i risultati del Progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo o forestale. (3) I risultati del Progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su Internet dalla data di conclusione del Progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del Progetto sovvenzionato. (4) Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza e non devono prevedere la concessione di aiuti basati sul prezzo dei prodotti forestali alle imprese attive nel settore agricolo.	

5. Gli investimenti ammissibili alle agevolazioni di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 del comma 4, possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

soggetto beneficiario, e sono riconosciuti tenendo conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell'impresa.

6. Gli aiuti di cui al presente bando possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, con gli aiuti «*de minimis*» e con agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea, ad eccezione delle agevolazioni del *Recovery and resilience facility*- RRF:
 - a) riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
 - b) in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 di cui al comma 4.
7. Gli investimenti ammissibili devono essere realizzati entro 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera, salvo eventuali proroghe non superiori ai 6 mesi complessivi, debitamente motivate.



8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

1. La domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto, redatta sulla base dell'Allegato 1 al presente bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto proponente deve essere inviata da questo esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata alla DIFOR, all'indirizzo PEC misuraforeste@pec.masaf.gov.it. La predetta domanda compilata in ogni sua parte e completa di tutti gli allegati richiesti dovrà pervenire al suddetto indirizzo a decorrere dalle ore 10.00 del 1 giugno 2023. Lo sportello resterà aperto fino alle ore 10.00 del 15 giugno 2023. Il limite della dimensione del messaggio PEC, compresi gli allegati, è di 95 MB.
2. Eventuali domande ricevute prima dell'apertura o dopo le date indicate al comma 1 o secondo modalità difformi da quelle sopra indicate non saranno ammesse al processo di selezione. Per la determinazione della data e dell'orario di presentazione della domanda farà fede l'orario di ricevimento della PEC al server del Ministero. Si fa riserva di aprire nuovamente i termini di presentazione delle domande nel caso in cui, a completamento della valutazione delle domande presentate, si abbia certezza di residue risorse disponibili.
3. La domanda di accesso, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 del presente bando, deve contenere almeno le seguenti informazioni ed essere corredata dei dettagli informativi specificatamente richiesti nei modelli di cui agli altri Allegati:
 - a) nome, dimensione economica (se impresa), natura del soggetto proponente e dei soggetti beneficiari;
 - b) indirizzo PEC cui ricevere comunicazioni, se diverso da quello utilizzato per l'invio della domanda.
4. Alla domanda di accesso deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) accordo di filiera, di cui all'articolo 5, comma 2, deve essere sottoscritto da tutti i soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti beneficiari indiretti, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera, e redatto secondo il modello di cui all'Allegato 2;
 - b) Programma degli interventi del contratto di filiera di cui all'Allegato 3, sottoscritto dal soggetto proponente e contenente la descrizione degli obiettivi condivisi, degli interventi previsti, degli elementi e delle



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

informazioni relative alla totalità dei soggetti beneficiari in esso coinvolti; il Programma di interventi deve evidenziare compiutamente e chiaramente:

- I) i presupposti e gli obiettivi del contratto di filiera;
 - II) il soggetto proponente e i soggetti beneficiari realizzatori degli interventi;
 - III) gli investimenti e le spese ammissibili relative ai singoli interventi previsti;
 - IV) il piano finanziario di copertura delle spese ammissibili e le relative previsioni finanziarie;
 - V) le attività e gli obiettivi che si intendono conseguire e la descrizione dei risultati attesi, anche attraverso appropriati indicatori individuati dal soggetto proponente, coerenti con gli obiettivi stessi del Programma di interventi;
- c) scheda sintetica del Progetto, predisposta da ciascun soggetto beneficiario secondo lo schema di cui all'Allegato 4, e contenente:
- I) la descrizione del Progetto e delle principali linee di intervento previsti in coerenza con gli obiettivi condivisi nel Programma degli interventi del contratto di filiera e con le azioni della Strategia forestale Nazionale;
 - II) l'elenco di dettaglio degli investimenti e delle spese ammissibili inerenti a ciascuna tipologia di intervento prevista;
 - III) il piano dei flussi finanziari previsionali;
 - IV) le fonti di finanziamento utilizzate per gli investimenti;
 - V) l'analisi di coerenza;
- d) dichiarazione di ciascun soggetto beneficiario predisposta secondo lo schema di cui all'Allegato 5, e contenente:
- I) le informazioni anagrafiche e la natura del soggetto beneficiario, allegando: atto costitutivo e lo statuto, ove pertinente; visura camerale, ove tenuto all'iscrizione nel registro delle imprese; copia del contratto di rete o accordo di foresta per le reti d'impresa;
 - II) le informazioni relative alla disponibilità delle superfici forestali, delle proprietà e degli immobili (suolo e fabbricati) ove sarà realizzato il Progetto, rilevabile da copia degli idonei titoli di gestione e proprietà, diritto reale di godimento, locazione, affitto, da opzioni di acquisto, da



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- concessioni demaniali, da atto formale di assegnazione, nel caso di aree rientranti in agglomerati industriali ovvero di aree comunali attrezzate;
- III) la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159(ove pertinente);
- e) dichiarazione sulla solidità economico-finanziaria di ciascun soggetto beneficiario predisposta secondo lo schema di cui all'Allegato 6;
- f) attestazione, nel caso in cui i progetti richiedano autorizzazioni specifiche, rilasciata da un tecnico abilitato, iscritto ad albo professionale, con la quale si dichiara che il suolo e gli immobili interessati dal Progetto, su cui vengono realizzati gli interventi e in relazione all'attività da svolgere sono rispondenti ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso e, nel caso in cui il Progetto preveda la realizzazione di interventi che necessitano di concessioni o autorizzazioni, l'inesistenza di motivi ostativi al loro rilascio ossia che le opere previste rispettano la normativa ambientale, paesaggistica, urbanistica ed edilizia. Inoltre, l'attestazione deve indicare, ove i procedimenti autorizzatori lo richiedano, tutti gli eventuali pareri e nulla osta da parte di altre amministrazioni o enti che dovessero essere necessari ai fini della realizzazione degli interventi.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. L'attività istruttoria delle domande di accesso presentate alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero è effettuata con procedura a "sportello", tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo.
2. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero con apposita commissione istituita presso la DIFOR, presieduta dal Dirigente dell'ufficio DIFOR III o suo sostituto, competente per materia, e composta da due (2) Funzionari scelti tra il personale di altri uffici DIFOR più un membro con funzioni di segreteria.
3. La fase istruttoria si conclude entro trenta (30) giorni dalla chiusura dei termini di ricezione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 1, e accerta la regolarità e completezza delle domande pervenute, verificando che le stesse siano state trasmesse nei termini e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 8, pena l'esclusione.
4. La commissione di cui al comma 2 può richiedere al soggetto proponente o ai soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto Proponente, la documentazione e i chiarimenti utili alla fase istruttoria di cui al comma 3, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. In caso di soccorso istruttorio, la commissione di cui al comma 2 assegna al soggetto proponente o ai soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto proponente, un congruo termine non superiore a dieci (10) giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, la commissione procede all'esclusione della domanda. Nel caso in cui venga escluso il soggetto proponente, la sua domanda di accesso alle agevolazioni sarà considerata irricevibile.
6. La commissione di cui al comma 2, verificata la ricevibilità delle domande, accerta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5, e comunica al soggetto proponente i motivi che ostano l'eventuale ammissibilità totale o parziale della domanda, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni scritte o documenti, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. La commissione di cui al comma 2 può chiedere in qualsiasi momento nel corso della procedura al soggetto proponente di presentare chiarimenti e documenti, qualora sia necessario e utile all'istruttoria della domanda presentata. I chiarimenti e i documenti richiesti devono pervenire entro il



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

termine indicato dalla commissione stessa, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.

8. Conclusa l'attività istruttoria, la DIFOR procede all'approvazione della graduatoria di ammissibilità e alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, indicando:
 - a) programmi e progetti idonei ed ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 5;
 - b) eventuali programmi e progetti ammessi con riserva, ovvero che sono ammissibili ma che eccedono il limite delle risorse disponibili.
9. Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di ammissibilità il Ministero comunica l'esito dell'istruttoria ai soggetti di cui al comma precedente.



10. PROPOSTA DEFINITIVA DI CONTRATTO DI FILIERA

1. La proposta definitiva di contratto di filiera, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 8, per i programmi e progetti riconosciuti idonei e ammessi a finanziamento di cui all'articolo 9, comma 8, lettera a), deve essere presentata dal soggetto proponente alla DIFOR, entro il termine di sessanta giorni (60) dal ricevimento della comunicazione l'esito dell'istruttoria di cui all'articolo 9, comma 9, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. Decorso tale termine, senza che la documentazione prevista sia stata presentata, la proposta non è più ricevibile ed il soggetto proponente è escluso.
2. La proposta definitiva di cui al comma 1, e tutta la relativa documentazione, dovrà essere inviata utilizzando le cartelle Share point appositamente create dalla DIFOR, per le sole domande riconosciute idonee. Le modalità di accesso alla cartella Share point saranno tempestivamente comunicate al rappresentante del soggetto proponente. L'accesso alla cartella Share point di riferimento sarà riservato al rappresentante del soggetto proponente ed al personale dell'amministrazione responsabile dell'analisi della documentazione.
3. I documenti di tipo testuale dovranno pervenire firmati a mano in formato pdf o digitalmente con estensione p7m o pdf. Oltre a tale file dovrà procedersi all'invio dei file sorgente (Word, Excel e simili).
4. Gli elaborati grafici (eventuali mappe, cartografie, immagini, ecc.) dovranno pervenire in formato pdf e solo per casi debitamente motivati, potranno essere trasmessi, previa richiesta all'indirizzo PEC misuraforeste@pec.masaf.gov.it, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Via XX Settembre n. 20, 00187 ROMA, entro e non oltre lo stesso termine stabilito per la presentazione della proposta definitiva.
5. Dovrà essere utilizzato da parte del soggetto proponente l'indirizzo PEC indicato nella domanda di accesso, ovvero quello utilizzato per la trasmissione della domanda stessa.
6. In presenza di ragioni debitamente motivate, il soggetto proponente può chiedere una sola proroga, per un tempo non superiore a trenta giorni (30) dal termine di cui al comma 1, trascorso il quale la documentazione prevista non è più ricevibile ed il soggetto proponente è escluso.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

7. La proposta definitiva di contratto di filiera deve corrispondere a quanto indicato nel Programma di interventi presentato con la domanda di accesso, ad eccezione dell'ammontare delle agevolazioni che, in sede di proposta definitiva, possono essere richieste in misura inferiore rispetto all'importo indicato nel Programma di interventi approvato. In nessun caso, la proposta definitiva del contratto di filiera può prevedere un ammontare delle agevolazioni superiore a quello indicato nel Programma di interventi approvato e comportare modifiche che incidano sulle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5.
8. La proposta definitiva di contratto di filiera, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, deve contenere, con nota di trasmissione redatta secondo il modello di cui all'Allegato 7, i seguenti elementi:
 - a) descrizione e natura del soggetto proponente e dei soggetti beneficiari;
 - b) descrizione delle priorità e obiettivi del contratto di filiera;
 - c) descrizione compiuta e chiara dei contenuti del Programma di interventi presentato con la domanda di accesso e analisi di coerenza con gli obiettivi del contratto di filiera e della Strategia Forestale Nazionale;
 - d) descrizione dei progetti e degli interventi previsti;
 - e) piano finanziario di copertura del Programma di interventi, con indicazione delle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie e dettaglio per singolo Progetto degli investimenti previsti per tipologia di intervento, suddivisi per tipologia di spesa con cronogramma di realizzazione;
 - f) elenco della documentazione presentata organizzato secondo quanto disposto ai successivi commi.
9. Le informazioni di cui al comma precedente e la relativa documentazione dovranno essere organizzate in una cartella denominata col nome del contratto di filiera.
10. La documentazione della proposta definitiva, organizzata all'interno della cartella di cui al punto precedente dovrà contenere:
 - a) file .pdf della nota di trasmissione proposta definitiva del contratto di filiera di cui al comma 8, debitamente sottoscritta;
 - b) cartella "Soggetto proponente", contenente:



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- I) la documentazione di cui all'articolo 8, comma 4, lett. b);
- II) piano finanziario di copertura del Programma di interventi, con indicazione delle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie e dettaglio per singolo Progetto degli investimenti previsti per tipologia di intervento, suddivisi per tipologia di spesa con cronogramma di realizzazione;
- c) cartella "Soggetti beneficiari", al cui interno vanno inserite cartelle nominate per regione (localizzazione intervento) che contengano, a loro volta, le cartelle relative a ciascuno dei soggetti beneficiari del Programma di interventi, nominate in base alla denominazione del soggetto beneficiario. Le cartelle relative a ciascun soggetto beneficiario contengono:
- I) la documentazione di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;
- II) la scheda sintetica, aggiornata, relativa al Progetto definitivo, predisposta da ciascun soggetto beneficiario, di cui all'Allegato 4 e integrata con:
- copia degli atti e contratti, registrati e, ove previsto, trascritti, attestanti la piena disponibilità delle superfici forestali, delle proprietà e dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il Progetto e la copia della domanda per il rilascio delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento;
 - dettaglio degli investimenti previsti, suddivisi per tipologia di spesa e cronogramma di realizzazione degli interventi;
 - per le opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, ecc.): relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, computi metrici analitici, corredati da disegni e planimetrie redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari di riferimento adottati a livello di singola regione e provincia autonoma; oppure, nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, sulla base dei prezzi contrattuali, ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzo regionale/provinciale di riferimento al fine di assicurare procedure ispirate ai criteri di uniformità, trasparenza e parità di trattamento, potrà essere presentata la documentazione che attesti la consultazione di almeno tre o cinque operatori (sulla base dell'importo dell'opera) e la scelta sulla base del rapporto costi benefici. Qualora i prezziari regionali o provinciali non siano aggiornati, devono essere presentati almeno tre preventivi di spesa forniti



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

da ditte in concorrenza per la realizzazione di opere fino a 60 mila euro. Nel caso di opere con importi superiori a 60 mila euro, devono essere presentati almeno cinque preventivi;

- preventivi-offerta per macchinari, impianti e attrezzature e componenti edili non a misura o non comprese nelle voci del prezzario utilizzato a livello regionale/provinciale (es. strutture prefabbricate ed infissi). Devono essere presentati almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, con la scelta di quello ritenuto più idoneo, per parametri tecnico-economici. Nel caso di beni altamente specializzati o di interventi a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto dell'agevolazione, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa;
- certificazioni e autorizzazioni previste dalla normativa vigente o, nelle more del rilascio, copia dell'avvenuta richiesta;
- per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, il Progetto deve comprendere la relativa autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali;
- copia del certificato di agibilità per immobili già esistenti, solo per interventi relativi a opere edili e impianti;
- per gli interventi immateriali: relazione descrittiva degli interventi da realizzare corredata da tre offerte di preventivo in concorrenza, contenenti, ove pertinenti, informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione del Progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Nel caso in cui non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, deve essere presentata la dichiarazione di un esperto qualificato nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto dell'agevolazione;
- dimostrazione della totale copertura finanziaria della spesa ammessa del Progetto, come prevista dal piano finanziario.

11. Il Ministero può chiedere al soggetto proponente, in qualsiasi momento nel corso dell'istruttoria della proposta definitiva del contratto di filiera, di



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

presentare chiarimenti e documenti, qualora sia necessario e utile all'istruttoria stessa. I chiarimenti e i documenti richiesti devono pervenire entro il termine indicato dalla DIFOR, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.



11. ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DEFINITIVA DI CONTRATTO DI FILIERA

1. Il Ministero effettua l'attività istruttoria delle proposte definitive di contratto di filiera, avvalendosi di un'apposita commissione, entro trenta (30) giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della proposta definitiva di cui all'articolo 10 comma 1.
2. Il termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero al soggetto proponente. I chiarimenti e le integrazioni richiesti devono pervenire entro il termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato dal Ministero, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
3. Le carenze di qualsiasi elemento della proposta definitiva e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della stessa possono essere sanate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini della sanatoria il Ministero assegna al soggetto proponente un congruo termine - non inferiore a dieci (10) giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate - perché sia resa, integrata o regolarizzata la proposta presentata. In caso di inutile decorso del termine, il Ministero procede all'esclusione del soggetto proponente.
4. Il Ministero procede a verificare la conformità della documentazione di cui all'articolo 10, comma 10. Il Ministero determina l'importo definitivo dell'aiuto sulla base della documentazione allegata alla proposta definitiva, nel rispetto dei massimali previsti per ciascuna tipologia di intervento di cui all'articolo 7 comma 4.
5. Per le proposte definitive per le quali l'attività istruttoria dei progetti si conclude con esito positivo, il Ministero approva la proposta definitiva di contratto di filiera e trasmette le risultanze ai soggetti proponenti, specificando, per ciascuno dei progetti, l'ammontare delle spese ammesse.
6. Per le proposte definitive per le quali l'attività istruttoria dei progetti si potrebbe concludere con esito negativo, il Ministero comunica al soggetto proponente le relative motivazioni al fine di consentire l'eventuale presentazione, nel termine di dieci (10) giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

12. APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI FILIERA

1. Entro trenta (30) giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, dall'approvazione della proposta di contratto di filiera di cui all'articolo 11, comma 5, il Ministero e il soggetto proponente sottoscrivono il contratto di filiera.
2. Il Ministero, trasmette al soggetto proponente la proposta definitiva dello schema di contratto di filiera, redatto sulla base dello schema di cui all'Allegato 8, fissando un termine perentorio per la sua sottoscrizione che non può superare il termine di dieci (10) giorni dalla trasmissione della proposta definitiva di contratto di filiera al soggetto Proponente, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
3. Nel caso in cui il soggetto proponente non sottoscriva il contratto entro il predetto termine, il Ministero provvede a comunicare al soggetto proponente la decadenza dalla decisione di approvazione del Programma di interventi.
4. La sottoscrizione del contratto impegna il soggetto proponente all'atto della firma rispetto alle condizioni contrattuali. Il contratto è efficace a far data dalla sua registrazione da parte degli organi di controllo.
5. L'efficacia del contratto di filiera è condizionata al possesso da parte dei soggetti beneficiari di una sede operativa in Italia.
6. L'efficacia del contratto di filiera è subordinata alla registrazione del decreto di impegno e viene comunicata al soggetto proponente.
7. L'efficacia del contratto di filiera è, inoltre, condizionata alla effettiva esibizione entro la richiesta del primo pagamento della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni e previsti dalla normativa vigente.
8. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.



13. AVVIO, AVANZAMENTO E ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. La data di avvio degli interventi da parte del soggetto beneficiario è rappresentata dalla data del primo titolo di spesa ammissibile, e comunque non può essere antecedente alla data della presentazione della domanda.
2. Gli interventi devono essere realizzati entro e non oltre il II trimestre 2026. Fermo restando tale termine, la data di ultimazione degli interventi è rappresentata dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.
3. Per lo stato di avanzamento degli interventi si tiene conto della data delle fatture e degli altri titoli di spesa. Gli interventi si intendono quindi avviati ed ultimati, rispettivamente, alla data del primo e dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.
4. Il soggetto beneficiario comunica al Ministero per il tramite del soggetto proponente, la data di ultimazione degli interventi e la data di entrata in funzione degli impianti, considerato che da quest'ultima decorre il periodo di 5 (cinque) anni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto, durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca parziale o totale delle agevolazioni. Tale data coincide, convenzionalmente, con la data di ultimazione degli interventi.
5. Il soggetto beneficiario può chiedere, per il tramite del soggetto proponente, una proroga per l'ultimazione degli interventi. La richiesta di proroga deve essere formulata almeno 4 (quattro) mesi prima del termine previsto per il completamento degli interventi.
6. Il Ministero istruisce la richiesta di proroga del termine per l'ultimazione degli interventi di cui al comma precedente, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. L'eventuale integrazione della documentazione richiesta deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa, quest'ultima sospende il termine dell'attività istruttoria.
7. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non richieda alcuna proroga del termine di ultimazione degli investimenti ossia se la richiesta non è autorizzata, le agevolazioni afferenti alle spese effettuate successivamente al termine di ultimazione degli interventi sono revocate. Pertanto, in caso di parziale realizzazione degli investimenti, la quota di agevolazione è commisurata alle spese sostenute e ritenute ammissibili ed è subordinata alla verifica dell'organicità e funzionalità degli interventi realizzati.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

14. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. L'erogazione del contributo avviene a partire dalla stipula del contratto di filiera. Le quote del contributo in conto capitale sono erogate per stato di avanzamento della spesa, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili.
2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni, per il tramite del soggetto proponente, possono richiedere al Ministero una quota, fino al 40% del contributo in conto capitale a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata. Tutte le agevolazioni erogate saranno attualizzate in base ai tassi di riferimento e attualizzazione vigenti al momento della concessione.
3. Il soggetto proponente può presentare, per conto dei soggetti beneficiari, al massimo 2 (due) domande di erogazione sullo stato di avanzamento lavori (Allegato 9), escluso il saldo. Il soggetto proponente può comunque richiedere l'erogazione di un numero di tranches inferiori.
4. Ai fini dell'erogazione di ciascuna tranches di pagamento, i soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono alla DIFOR, per il tramite del soggetto proponente, la documentazione tecnica e di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzati, secondo le modalità previste dal presente bando. La documentazione tecnica e di spesa coincide con la documentazione elencata all'articolo 16, laddove coerente con lo stato di avanzamento.
5. La DIFOR, entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della documentazione di spesa, provvede ad istruire le richieste di erogazione. Il termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti e integrazioni al soggetto proponente. I chiarimenti e le integrazioni richiesti devono pervenire entro il termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
6. La Direzione Generale DIFOR trasmette una relazione finale di istruttoria alla Direzione Generale PQAI che provvede ad erogare il contributo in conto capitale al soggetto proponente, per le quote di rispettiva competenza, dandone comunicazione al soggetto beneficiario.
7. Il soggetto proponente trasferisce ai soggetti beneficiari, che hanno presentato domanda di erogazione, la somma relativa alla richiesta da questi



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

effettuata e, entro trenta (30) giorni dalla ricezione del pagamento, trasmette al Ministero una distinta che attesti l'avvenuto trasferimento di risorse.

8. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.



15. VARIAZIONI DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI

1. Sono considerate variazioni le modifiche apportate alla localizzazione territoriale e alla tipologia degli interventi, le modifiche tecniche sostanziali delle opere e investimenti approvati, le modifiche al piano di investimento approvato, nonché le modifiche alle tempistiche progettuali risultanti da cronoprogramma, così come approvate in sede di concessione dell'aiuto.
2. Le variazioni dei singoli interventi ammessi e indicati nel contratto di filiera sottoscritto, ivi comprese quelle dovute a incrementi dei costi rispetto a quelli ammessi o a nuovi interventi, non possono mai comportare un aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun contratto di filiera. In ogni caso, le variazioni non possono alterare gli obiettivi e la natura del Programma di interventi approvato.
3. Le spese relative alle variazioni approvate dalla DIFOR, secondo la procedura di cui al successivo comma 4, sono ammissibili se sostenute a partire dalla data di presentazione della richiesta di variazione alla DIFOR.
4. Le variazioni del Progetto sono richieste dal soggetto beneficiario per il tramite del soggetto proponente e sono sottoposte all'approvazione della DIFOR. In ogni caso, l'istruttoria della variazione tiene conto, a seconda della fattispecie della variazione, della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni ed è espletata secondo la seguente procedura:
 - a) il soggetto beneficiario, per il tramite del soggetto proponente, presenta alla DIFOR una relazione descrittiva delle variazioni richieste, allegando alla stessa la necessaria documentazione tecnica e gli atti giustificativi. La relazione deve riportare, in modo dettagliato, l'indicazione della variazione delle spese connesse agli investimenti e delle tempistiche legate al nuovo cronoprogramma di Progetto;
 - b) la DIFOR, ricevuta la relazione descrittiva, effettua l'attività istruttoria della richiesta di variazione entro trenta (30) giorni, avvalendosi di una commissione tecnica appositamente istituita e, in caso di approvazione, ne comunica l'esito al soggetto beneficiario per il tramite del soggetto proponente.
5. In caso di possibile mancata approvazione della variazione, la DIFOR ne darà comunicazione motivata al soggetto proponente al fine di consentire l'eventuale presentazione, nel termine di dieci giorni (10), di osservazioni o documenti, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Qualora le spese siano già state sostenute o siano sostenute successivamente alla comunicazione di mancata approvazione, il Ministero non procederà all'erogazione delle relative agevolazioni.

6. In ogni caso, il soggetto beneficiario può chiedere alla DIFOR, per il tramite del soggetto proponente, una preliminare conferma dell'ammissibilità delle variazioni al Progetto. In questo caso, la DIFOR effettua l'attività istruttoria secondo le modalità e nei termini di cui al precedente comma 4.
7. Nell'ambito di ciascun Progetto, non sono considerate variazioni le modifiche delle voci di spesa all'interno di ciascuna tipologia di intervento nel limite del 20 per cento della voce medesima e che non comportino il superamento della relativa intensità massima di aiuto.
8. Non sono considerate variazioni le modifiche relative alla denominazione/ragione sociale dei soggetti beneficiari, nonché quelle riguardanti i dati anagrafici esposti nella scheda sintetica di Progetto che intervengono successivamente alla relativa presentazione, le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo intervenuti in corso d'opera alle condizioni previste dal presente bando.
9. Le modifiche di cui al comma 8 sono comunicate dal soggetto beneficiario, per il tramite del soggetto proponente, alla DIFOR nei termini e nelle modalità dettagliate nel presente bando.
10. Il soggetto proponente può richiedere DIFOR il subentro di nuovi soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto nelle seguenti ipotesi:
 - a) recesso, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o liquidazione di uno o più soggetti beneficiari laddove non siano intervenute erogazioni delle agevolazioni;
 - b) ristrutturazioni societarie comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, cessione d'azienda o di ramo d'azienda di uno o più Soggetti beneficiari.
11. La richiesta di subentro deve essere accompagnata da:
 - a) una relazione, redatta dal soggetto proponente, in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la concessione delle agevolazioni, alla fattibilità dell'iniziativa sotto il profilo tecnico, economico e finanziario ed alla coerenza con il Programma di interventi approvato e



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

con i relativi obiettivi e alla permanenza degli elementi oggetto di valutazione per l'attribuzione dei punteggi;

b) un apposito addendum all'accordo di filiera.

12. A fronte della sostituzione di un soggetto beneficiario il soggetto proponente può richiedere al Ministero il subentro di uno o più (nel numero massimo di 3) soggetti subentranti.
13. La richiesta di cui al comma 11 è comunicata alla DIFOR che provvede, con le modalità e tempistiche di cui al comma 4, a verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonché il rispetto del mantenimento dei punteggi di cui al comma 1 del presente articolo. Gli esiti della valutazione sono inseriti in una relazione istruttoria di subentro che contiene una proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta, che viene comunicata alla PQAI.
14. Il Ministero, laddove necessario, trasmette la relazione di cui al comma precedente alle regioni o alle province autonome dove è localizzato il Progetto, al fine di acquisire il parere di competenza in merito alla compatibilità degli interventi proposti con la programmazione regionale. Se le regioni o le province autonome non trasmettono entro il termine di trenta (30) giorni le proprie osservazioni ed il proprio parere, quest'ultimo si considera come accolto. In caso di possibile parere positivo il Ministero, entro trenta (30) giorni dalla relativa ricezione, approva il subentro e ne dà comunicazione al soggetto proponente e alle regioni e province autonome. In caso di parere negativo il Ministero ne dà comunicazione al soggetto proponente, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
15. Ottenuta l'approvazione al subentro, il subentrante assume la qualità di beneficiario e conseguentemente le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi di cui al contratto di filiera.
16. Le agevolazioni sono calcolate sulla base dei requisiti soggettivi e oggettivi del soggetto beneficiario subentrante, nel limite delle agevolazioni concesse al contratto di filiera.
17. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, ove compatibili, al subentro di un nuovo soggetto proponente; in tal caso la richiesta di subentro è formulata dal soggetto che intende assumere la qualifica di proponente.
18. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.



**16. DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO DI EROGAZIONE DEL SALDO**

1. Il proponente trasmette, per conto del soggetto beneficiario, la domanda di erogazione del saldo del Progetto al Ministero entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla sua ultimazione. La mancata presentazione nei termini della documentazione finale di spesa, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, determina la revoca delle agevolazioni da parte del Ministero ai sensi del successivo articolo 17. In relazione all'ultima domanda di erogazione la documentazione di spesa deve comprendere la relazione finale su tutti gli interventi eseguiti nell'ambito del Programma di interventi.
2. Alla domanda di erogazione del saldo il soggetto proponente deve allegare la seguente documentazione:
 - a) relazione finale del Programma di interventi redatta dal soggetto proponente (Allegato 10), ovvero un documento che contenga gli elementi che attestino l'evoluzione del contratto di filiera e il raggiungimento degli obiettivi dichiarati in fase di domanda o rettificati nel corso del tempo con variazioni. La relazione, da redigersi a seguito del completamento degli investimenti di tutti i soggetti beneficiari afferenti al contratto stesso, dovrà indicare gli obiettivi generici e specifici per ciascun Soggetto beneficiario e quelli di impatto sulla filiera che siano stati conseguiti;
 - b) un analitico riepilogo delle spese sostenute, redatto secondo il modello in Allegato 11 e corredato dalle fatture elettroniche ovvero dalla copia conforme all'originale delle fatture di acquisto dei beni e servizi riportanti sull'originale delle forniture stesse la dicitura "Spesa di € dichiarata per la (prima, seconda, terza,) erogazione di cui al contratto di filiera ".....";
 - c) copia della documentazione contabile e bancaria attestante l'avvenuto pagamento (copia dei libri contabili, copia degli estratti conto, copia degli assegni/bonifici);
 - d) dichiarazioni rilasciate dai fornitori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il requisito di "nuovo di fabbrica" dei beni forniti;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- e) copia dei contratti di fornitura e ordini di acquisto relativi alle fatture in acconto;
- f) quietanze sottoscritte dai fornitori relativamente ai pagamenti ricevuti. Si ricorda che il codice CUP dovrà essere utilizzato per tutte le transazioni relative all'utilizzo del finanziamento di che trattasi e che i relativi strumenti di pagamento e/o giustificativi di spesa dovranno riportarne espressa indicazione insieme alle altre informazioni già richieste in base alle linee guida;
- g) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario mediante la quale, con riferimento all'analitico riepilogo delle spese sostenute (Allegato 11 e 11 bis), sia attestato:
 - I) che le fatture ivi indicate si riferiscono a spese sostenute per gli investimenti previsti dal Progetto relativo alla proposta definitiva;
 - II) che, in caso di richiesta dell'ultima quota delle agevolazioni, le fatture ivi indicate sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati;
 - III) che i beni rendicontati sono stati capitalizzati, ovvero non costituiscono materiale di consumo;
 - IV) che tutti i documenti allegati in copia alla domanda di erogazione sono conformi agli originali;
 - V) che non sono intervenute variazioni al Progetto relativo alla proposta definitiva non segnalate al Ministero e che sono intervenute le eventuali variazioni non sostanziali;
 - VI) ove siano stati rendicontati costi relativi a strumenti ed attrezzature, che la misura del periodo del loro impiego corrisponde alla relativa percentuale di quota di utilizzo indicata;
- h) Ulteriore dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario nella quale si attesta il mantenimento dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'articolo 5 (Allegato 5) e cioè:
 - I) essere regolarmente costituito ed iscritto nel registro delle imprese, ove tenuto alla relativa iscrizione;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- II) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposto a procedure concorsuali;
- III) non essere in stato di fallimento ovvero che non sia stata aperta nei propri confronti altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;
- IV) non avere procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una delle cause ostative previste all'articolo 67 dello stesso. L'esclusione all'erogazione delle agevolazioni opera se la pendenza del procedimento riguarda:
- il titolare o il direttore tecnico, per le imprese individuali;
 - i soci o il direttore tecnico, per le società in nome collettivo;
 - i soci accomandatari o il direttore tecnico, per le società in accomandita semplice;
 - gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società;
- V) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, né essere oggetto di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti indicati al punto precedente. In ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della sentenza o del decreto di cui sopra, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- VI) non avere commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di edilizia e urbanistica, lavoro, prevenzione degli



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

infortuni e salvaguardia dell'ambiente, sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

VII) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

VIII) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;

IX) essere in regola con le norme ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 99, n. 68, ovvero analoga, se prescritta dal paese d'origine;

X) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;

XI) non aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che le Autorità Italiane sono tenute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 2015/1589, del Consiglio del 13 luglio 2015;

XII) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;

XIII) che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti del soggetto beneficiario e che non sussistono, a carico dello stesso, imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

XIV) di non avere impedimenti che escludono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente.

3. I beni relativi alla domanda di erogazione devono essere fisicamente individuabili e presenti presso la sede operativa interessata dal Progetto di investimento alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce un acconto di una successiva consegna o fornitura. In quest'ultima circostanza, qualora ad una fattura di acconto non segua la relativa consegna o fornitura, la spesa non viene considerata



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ammissibile, anche se precedentemente agevolata. Inoltre, per le nuove opere murarie realizzate occorre documentare che le stesse siano state realizzate in conformità alle autorizzazioni edilizie rilasciate dall'autorità competente.

4. Il soggetto proponente, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda di erogazione di saldo, produce la relazione sullo stato finale del Programma di interventi. Il soggetto proponente può richiedere al soggetto beneficiario integrazioni documentali e chiarimenti in ordine alla documentazione presentata, con specifico riferimento allo stato di avanzamento dei progetti e alla relativa documentazione di spesa. L'eventuale integrazione della documentazione da parte del soggetto proponente deve avvenire entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest'ultima sospende la decorrenza del termine per la redazione della relazione finale.
5. Il Ministero sulla base della relazione sullo stato finale del Programma di interventi:
 - a) dispone ogni opportuno accertamento sull'avvenuta realizzazione del Programma di interventi e dei singoli progetti del contratto di filiera;
 - b) provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti al soggetto beneficiario;
 - c) adotta l'atto amministrativo di erogazione del saldo o dispone la revoca delle agevolazioni entro sei (6) mesi dal ricevimento della documentazione finale sul Progetto realizzato.
6. Il Ministero può richiedere l'eventuale integrazione della documentazione da parte del proponente per gli accertamenti previsti dal decreto; l'eventuale documentazione integrativa deve pervenire entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Il Ministero comunica, entro cinque (5) giorni dalla sua adozione, l'atto amministrativo di erogazione del saldo al soggetto proponente.
8. Al fine di garantire la partecipazione del soggetto beneficiario al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al precedente comma 5 lettera a) e la relazione sullo stato finale del Programma di interventi, sono portati a conoscenza del soggetto beneficiario stesso per il tramite del soggetto proponente.
9. A seguito dell'atto amministrativo di erogazione del saldo, il Ministero provvede ad erogare quanto eventualmente ancora dovuto ai soggetti



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

beneficiari per il tramite del soggetto proponente, ovvero a richiedere agli stessi le somme da questi dovute, maggiorate di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR ex TUS) vigente alla data di erogazione.



17. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte nelle ipotesi previste dall'articolo 14 del decreto e dal presente articolo; la revoca è comunicata contestualmente al soggetto beneficiario e al soggetto proponente. In particolare, le ipotesi di revoca parziale o totale sono di seguito riportate:

a) la revoca delle agevolazioni è parziale nei seguenti casi:

- I. qualora, per i beni del medesimo intervento oggetto della concessione siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche che comportino il superamento dell'intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell'Allegato 1 al Decreto;
- II. qualora vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali la cui realizzazione od acquisizione sia stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento;
- III. qualora gli interventi non siano ultimati entro i termini previsti dall'articolo 13, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate e comunque nel rispetto dei termini previsti dal Piano Nazionale Complementare al PNRR;
- IV. qualora venga meno in capo ai singoli soggetti beneficiari una delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5;

b) la revoca delle agevolazioni è totale nei seguenti gravi casi:

- I. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea;
- II. qualora venga meno in capo al soggetto proponente una delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 per i soggetti beneficiari, laddove applicabili;
- III. qualora non vengano rispettati nei confronti dei lavoratori dipendenti gli obblighi previsti dalla legislazione in materia di lavoro, previdenza ed assistenza ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- IV. qualora si verifichi una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento;
 - V. qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità del Programma di interventi;
 - VI. qualora siano apportate variazioni che incidano sul mantenimento dei punteggi di cui al comma 1 dell'articolo 15;
 - VII. in caso di falsità o mendacità delle dichiarazioni rese per l'ottenimento delle agevolazioni.
2. Il Ministero può procedere alla revoca parziale o totale delle agevolazioni nei confronti dei Soggetti beneficiari nei casi di cui al comma 1 ed inoltre:
- a. qualora non sia trasmessa la documentazione finale di spesa entro tre (3) mesi dalla data di ultimazione degli interventi del Progetto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;
 - b. qualora venga dichiarato il fallimento del soggetto beneficiario, ovvero l'apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;
 - c. per il mancato raggiungimento degli obiettivi del Progetto anche a causa della mancata realizzazione degli interventi previsti entro i termini stabiliti;
 - d. per le variazioni sostanziali del Progetto senza la preventiva approvazione da parte del Ministero;
 - e. qualora il soggetto beneficiario modifichi l'oggetto della propria attività con la conseguenza che essa sia diversa da quella indicata nel Progetto;
 - f. qualora il soggetto beneficiario non consenta, nei modi e termini previsti dal contratto di filiera, i controlli e le ispezioni sulla realizzazione degli interventi;
 - g. previa contestazione dell'inadempienza, con l'assegnazione di un termine entro il quale provvedere, qualora il proponente non invii, per conto del soggetto beneficiario, la dichiarazione di monitoraggio o, se comunque inviata, i dati ivi inseriti siano incompleti o inesatti;
 - h. per la cessione, anche parziale, a terzi, a qualsiasi titolo, del contratto di filiera;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- i. qualora sia riscontrato il mancato rispetto di specifiche condizioni eventualmente previste nel provvedimento di approvazione del Programma di interventi;
 - l. qualora il soggetto beneficiario rinunci in tutto o in parte alle agevolazioni;
 - m. qualora si verifichi il mancato rispetto delle vigenti disposizioni, in particolare gli articoli 5 e 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, in materia di delocalizzazione e, ove ricorrano le condizioni, del mantenimento dell'occupazione delle unità produttive interessate dagli investimenti.
3. L'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni è comunicato al soggetto proponente ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n.241; quest' ultimo può presentare, per conto dei soggetti beneficiari, entro il termine indicato nella comunicazione, memorie scritte e documenti.
 4. Ferme restando le ipotesi di sospensione del procedimento previste dalla legge, il Ministero, valutati gli eventuali elementi di cui ai punti precedenti, adotta, entro 30 (trenta) giorni, il provvedimento di revoca totale o parziale, provvedendo a darne comunicazione al soggetto proponente.
 5. In caso di revoca parziale o totale delle agevolazioni, di uno o più progetti, il Ministero verifica che permanga comunque l'ammissibilità della valutazione del Programma di interventi oggetto del contratto di filiera.
 6. La revoca delle agevolazioni comporta l'obbligo di restituire l'importo erogato.
 7. In caso di revoca parziale delle agevolazioni si procede alla riliquidazione delle stesse e alla rideterminazione delle quote erogabili. Le maggiori agevolazioni già erogate vengono recuperate anche mediante detrazione dalle successive erogazioni. In caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente punto o a seguito di altre inadempienze del soggetto beneficiario di cui al presente bando, le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR ex TUS) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 8. La restituzione, da parte del soggetto beneficiario, delle somme dovute e il pagamento degli interessi deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca delle agevolazioni di cui ai commi precedenti o dalla effettiva comunicazione dell'importo da restituire, se



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

successiva e non contestuale al provvedimento di revoca. In difetto, sulla somma complessivamente dovuta maturano interessi di mora.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

18. MONITORAGGIO, CONTROLLI E ISPEZIONI

1. Ai fini del monitoraggio del Programma di interventi, il soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera, si fa carico di inviare trimestralmente al Ministero, le dichiarazioni (Allegato 12), rese dai legali rappresentanti o procuratori speciali dei soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti lo stato d'avanzamento dei progetti. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione al Soggetto beneficiario inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.
2. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero può disporre controlli e ispezioni sul soggetto proponente e sui soggetti beneficiari. A tal fine, può svolgere gli opportuni controlli e accertamenti sulla progressiva ed effettiva realizzazione del Progetto con facoltà di ispezionare i libri e la documentazione contabile e fiscale, eseguendo sopralluoghi sia presso la sede dove è realizzato l'investimento sia presso i locali in cui è conservata la predetta documentazione.
3. In sede di richiesta di erogazione del saldo, il Ministero si riserva di sottoporre a controllo quanto autodichiarato in sede di presentazione della proposta, al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto a quelli dichiarati in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
5. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di conservare per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione degli interventi i titoli di spesa ovvero ogni altro documento originale utilizzato per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del Progetto.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

19. INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E PUBBLICITÀ

1. Il presente bando e i suoi allegati sono reperibili sul portale del Ministero nella sezione dedicata ai contratti di filiera.
2. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente avviso avverranno esclusivamente mediante pubblicazione sulla pagina dedicata al medesimo.
3. Per ogni comunicazione inerente o prevista dal presente Bando, dovrà essere utilizzato l'indirizzo PEC misuraforeste@pec.masaf.gov.it , oppure consultare le FAQ che saranno disponibili nella sopra richiamata sezione dedicata.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

20. ALLEGATI

Allegato 1 - Domanda di accesso

Allegato 2 - Schema Accordo di filiera

Allegato 3 - Programma degli interventi del Contratto di filiera

Allegato 4 - Scheda sintetica del Progetto

Allegato 5 - Dichiarazione di ciascun Soggetto beneficiario

Allegato 6 - Dichiarazione sulla solidità economico-finanziaria di ciascun Soggetto beneficiario

Allegato 7 - Nota di trasmissione della proposta definitiva di Contratto di Filiera

Allegato 8 - Schema di Contratto di Filiera

Allegato 9 – Modello della domanda di erogazione

Allegato 10 – Relazione finale del Programma di interventi redatta dal Soggetto proponente

Allegato 11 – Analitico riepilogo delle spese sostenute

Allegato 11.bis – Tabella Costi complessivi per Relazione Finale

Allegato 12 – Dichiarazioni trimestrali